

Abstract. *Il vettore aereo che non abbia prestato assistenza ai passeggeri in caso di annullamento del volo di ritorno per avverse condizioni atmosferiche è comunque tenuto alla corresponsione nei riguardi dei passeggeri di una somma corrispondente ai costi documentati di pernottamento, soggiorno e trasporto. In considerazione dell'irragionevole ritardo nella riorganizzazione del volo di ritorno - dopo 6 giorni dalla data del rientro programmato - nonostante la riapertura dell'aeroporto, pare equo condannare il vettore aereo anche al pagamento in favore di ogni passeggero della somma una tantum di euro 600,00 per il ritardo. Vista l'eccezionalità dell'evento verificatosi - un uragano -, nonostante la soccombenza del vettore aereo convenuto, si dispone la compensazione delle spese.*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano, il Giudice di Pace di Perugia, dott.ssa R. F., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. (...) /13 R.G. contenzioso ordinario passata in decisione all'udienza del 02/10/13 sulle conclusioni proposte dalle parti come in atti e promossa da

V. M., residente in Perugia, (...)

P. M., residente in Perugia, (...)

entrambe rappresentate e difese giusta procura estesa a margine dell'atto di citazione dall'Avv. R. M. P. del Foro di Perugia, presso lo studio della quale in Perugia, (...) sono elettivamente domiciliate

CONTRO

A. SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in (...) Roma

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: all'udienza del 02/10/13 le parti concludevano riportandosi agli atti prodotti in giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato V. M. e P. M. convenivano in giudizio A. SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* per sentirla condannare al risarcimento di danni patrimoniali e non nella misura di € 4.950,00 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero nella misura inferiore accertata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*

Argomentavano le attrici di aver acquistato dalla compagnia aerea A. SPA un biglietto aereo a/r da Roma Fiumicino a New York con partenza il giorno 23/10/12 e ritorno il 29/10/12.

La partenza del volo di ritorno New York - Roma veniva cancellata dal vettore a causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli determinate dall'uragano Sandy, con interruzione del traffico aereo dal 28 al 31 ottobre 2012, data di riapertura dell'aeroporto JFK di New York.

Di questa cancellazione le attrici non venivano mai informate e solo casualmente il 28/10/12 furono avvisate dalla propria agenzia viaggi che forniva loro il numero (...) dell'A. spa da contattare, senza alcun risultato.

ÌSj per l'inerzia del vettore, che non adempiva a nessun obbligo di assistenza, le attrici sono state costrette a sopportare tutti i costi di pernottamento, soggiorno e trasporti per un importo pari ad € 2.550,00 ciascuna.

Cessato l'evento naturale, con riapertura del traffico aereo il 31/10/12, hanno visto ritardare senza nessun avviso il volo fino al 04/11/12, cioè ben sei giorni dopo il rientro programmato.

Si costituiva la compagnia A. spa contestando quanto *ex adverso* dedotto, ritenendo le domande avverse infondate e sfornite di idoneo supporto probatorio.

Esperita l'istruttoria attraverso l'esame dei documenti e le dichiarazioni rese dalle attrici in sede d'interrogatorio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dal 02/10/13 sulle note autorizzate.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La domanda appare fondata e può essere accolta. La partenza del volo di ritorno veniva cancellata a causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche.

E' emerso in sede istruttoria che il traffico aereo risultava interrotto fino al 31/10/12, mentre le attrici sono state costrette a rientrare il 04/11/12, ossia ben quattro giorni dopo.

Poiché il ritardo non è stato limitato e sopportabile, in considerazione dell'eccezionalità dell'evento bensì prolungato, i passeggeri hanno diritto, secondo la normativa vigente, ad una compensazione pecuniaria per l'omissione del vettore nel prestare loro assistenza per le spese sostenute.

Dalla documentazione in atti risulta che le spese sostenute sono di € 2.600,00 per ciascun passeggero.

A tale somma appare equo aggiungere quella di € 600,00 da intendersi *una tantum* cadauno per il ritardo; per una somma complessiva di € 3.200,00 ciascuna.

In virtù dell'eccezionalità dell'evento verificatosi appare equo compensare le spese.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, condanna A. spa in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a favore delle signore V. M. e P. M. la somma di € 3.200,00 ciascuna.

In virtù dell'eccezionalità dell'evento verificatosi appare equo compensare le spese.

Così deciso.

Perugia, 14/10/2013

Il Giudice di Pace